

ORIGINALE



COMUNE DI BUTI  
PROVINCIA DI PISA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Deliberazione n° 9

in data 10/03/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE ANNO 2022 -2024 ANNUALITA' 2023.

L'anno duemilaventitre, addì dieci del mese di Marzo alle ore 18:40 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge,

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Nome	Carica	Presente/Assente
1	BUTI ARIANNA	Presidente del Consiglio	SI
2	BUTI MONIA	Consigliere	SI
3	CIARDI FRANCESCA	Consigliere	SI
4	BAGNOLI ELENA	Consigliere	SI
5	TAMBERI CARLO ALBERTO	Consigliere	NO
6	LAZZERINI FRANCESCO	Consigliere	SI
7	DI BELLA FRANCESCA	Consigliere	SI
8	PRATALI CHIARA	Consigliere	SI
9	SERAFINI SARA	Consigliere	SI
10	CORSI LUCA	Consigliere	SI
11	PARENTI MATTEO	Consigliere	SI
12	GOZZOLI FEDERICO	Consigliere	NO
13	MATTEOLI RACHELE	Consigliere	NO

Totale Presenti : 10

Totale Assenti : 3

Partecipa alla seduta il Dott. Fulvio Spatarella Segretario Comunale, incaricato di redigere il presente verbale.

La Sig.ra Arianna Buti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riscontrato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa senza diritto di voto l'Assessore esterno Matteoli Maurizio.

dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e successive modifiche e integrazione, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, unitamente alla relazione accompagnatoria, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 effettuata dall'Ente Territorialmente Competente con Determina del Direttore Generale n. 43 del 11/05/2022;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 1.207.026,00;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 16/02/2023, con la quale sono state approvate le seguenti scadenze della Tari 2023:

- 30 Aprile 2023 I rata;
- 31 Luglio 2023 II rata;
- 01 Dicembre 2023 III rata a saldo;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le tariffe TARI allegate da applicare per l'anno 2023;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del        ;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
  - **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
  - **VISTO** lo Statuto comunale;

**ATTESO** che la Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

L'Assessore Parenti Matteo illustra congiuntamente i punti 6) e 7) all'Ordine del Giorno;

Udito l'intero dibattito registrato in formato elettronico e conservato agli atti d'ufficio;

Con n.8 voti favorevoli, n.0 astenuti e n. 2 voti contrari (BUTI MONIA, LAZZERINI FRANCESCO) espressi in forma palese dai Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
- di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 1.207.026,00, come indicato all'allegato come meglio specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato al presente atto;

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere

Con la seguente votazione: n.8 voti favorevoli, n.0 astenuti e n. 2 voti contrari (BUTI MONIA, LAZZERINI FRANCESCO) espressi in forma palese dai Consiglieri presenti;

### DICHIARA

- il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00

Ai fini della decisione il consiglio ha preso preliminarmente atto dei seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U. 267/2000

<b>Parere di regolarità tecnica</b>	Dirigente	Esito
	Monica Spigai / ArubaPECfavorevole S.p.A.	
	F.to in forma digitale	
<b>Parere di regolarità contabile</b>	Dirigente	Esito
	Monica Spigai / ArubaPECfavorevole S.p.A.	
	F.to in forma digitale	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Arianna Buti

Il Segretario Comunale  
Dott. Fulvio Spatarella

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Copia della presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al .  
li, 20/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
Rosangela Arviotti

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

E' divenuta esecutiva trascorso il termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, 20/03/2023.

Il Segretario Comunale  
Dott. Fulvio Spatarella

---

**categorie DOMESTICHE**

Descrizione	TariQF	TariQV
	€/mq	€/nucleo
31 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 1	0,4394	138,2132
32 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 2	0,4802	241,8731
32 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 3	0,5211	310,9797
33 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 4	0,5620	380,0863
33 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 5	0,5978	501,0229
34 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 6	0,6284	587,4061

**categorie NON DOMESTICHE**

	Descrizione	QF	QV	TOTALE
		€/mq	€/mq	
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,9103	3,8008	4,7111
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,5820	2,4217	3,0037
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,7760	3,2290	4,005
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,2088	5,0116	6,2204
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,9998	4,1573	5,1571
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,8357	3,4442	4,2799
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,6117	6,6934	8,3051
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,2685	5,2471	6,5156
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,7908	7,3997	9,1905
10	OSPEDALI	1,2237	5,0789	6,3026
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2,1937	9,1151	11,3088
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,2834	5,3076	6,591
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,8206	7,5746	9,3952
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,1489	8,8864	11,0353
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,2834	5,3143	6,5977

16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,3728	9,8416	12,2144
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,6714	6,9423	8,6137
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,4774	6,1216	7,599
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTAUTO	1,8803	7,7899	9,6702
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,3281	5,5161	6,8442
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,3132	5,4489	6,7621
22	RISTORANTI, TRATTORIE,	3,8800	16,1044	19,9844
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,9844	16,5484	20,5328
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,1040	12,8889	15,9929
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI,	2,2235	9,2294	11,4529
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,4920	14,4630	17,955
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO,	4,6112	19,1047	23,7159
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,9548	12,2431	15,1979
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	9,8193	40,6984	50,5177
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	2,7309	11,3215	14,0524

#### COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

Composizione nucleo familiare	ka	kb
1 componente	0,86	0,8
2 componenti	0,94	1,4
3 componenti	1,02	1,8
4 componenti	1,10	2,2
5 componenti	1,17	2,9
6 o più componenti	1,23	3,4

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

		kc	kd
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,61	5,65
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,52	4,80
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,67	6,18
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,08	9,95
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	7,80
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,20	11,00
10	OSPEDALI	0,82	7,55
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	13,55
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,59	14,63
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,12	10,32
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,26	11,58
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE,	2,60	23,94
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,67	24,60
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,08	19,16
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI,	1,49	13,72
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO,	3,09	28,40
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,58	60,50
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,83	16,83